

**Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della
Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP**

Codice deontologico

**Ortottista assistente di
oftalmologia**

*Testo non definitivo posto in consultazione pubblica
20 novembre 2024*

Premessa

Il presente Codice deontologico si applica agli Ortottisti assistenti di oftalmologia, di seguito Ortottisti, iscritti al proprio albo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti dell'Ortottista affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dall'Ortottista e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

Principi valoriali

[Costituzione etica](#)

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

Norme comportamentali

Identità del professionista

Art. 49 Definizione

L'Ortottista, iscritto all'albo professionale presso l'Ordine territorialmente competente, si occupa di prevenzione, valutazione e riabilitazione visiva ed effettua tutti gli esami oftalmologici.

Art. 50 Ambiti e obiettivi

L'Ortottista opera sulla qualità della visione e sulla funzione visiva attraverso processi preventivi, valutativi, abilitativi e riabilitativi, di cura e l'utilizzo di dispositivi ottici, elettronici e informatici atti a compensare, migliorare e monitorare le problematiche visive della persona assistita.

Art. 51 Competenze

L'Ortottista previene, valuta, riabilita, abilita disturbi sensoriali e motori della visione, disabilità, disfunzioni e anomalie visive, effettua tutti gli esami di oculistica compresa la misurazione della vista, fornendo indicazioni su ogni dispositivo atto all'abilitazione, riabilitazione o compenso di natura protesica, morfo-estetica e funzionale del sistema visivo rispondendo altresì a nuovi bisogni di salute della popolazione.

L'Ortottista si occupa di didattica, ricerca, management, gestione dei dati, valutazione delle tecnologie sanitarie, assistenza oftalmologica, integrazione socio-sanitaria, opera in equipe multiprofessionali e multidisciplinari, partecipa attivamente a percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, ampliando gli ambiti di azione in aderenza all'evoluzione tecnico-scientifica e organizzativa-gestionale.

Art. 52 Decoro personale e dignità della professione

L'Ortottista cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Esercizio della professione

Art. 53 Forme di attività professionale

L'Ortottista esercita la propria attività professionale con titolarità e autonomia in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 54 Diagnosi ortottica

L'Ortottista effettua la valutazione ortottica attraverso l'anamnesi, la valutazione clinico-funzionale, le tecniche strumentali oftalmiche e l'analisi della documentazione clinica disponibile. La diagnosi ortottica costituisce il risultato del ragionamento clinico ed è preliminare all'intervento ortottico terapeutico.

L'Ortottista elabora il programma ortottico di abilitazione e riabilitazione visiva, visione binoculare o ipovisione, individua i problemi e gli obiettivi terapeutici, pianifica l'intervento ortottico, ne attua la sua esecuzione diretta e misura i risultati ottenuti e gli esiti di salute, attraverso strumenti validati.

L'Ortottista, nel caso in cui i dati siano insufficienti a completare il processo diagnostico, invita la persona assistita a effettuare ulteriori approfondimenti.

L'Ortottista, nel caso in cui si evidenzino dati che vanno al di là delle proprie conoscenze o competenze, consiglia alla persona assistita di rivolgersi ad altro professionista sanitario specificamente competente.

Art. 55 Consulenza

L'Ortottista, nel caso sia richiesta la sua consulenza, fornisce una relazione tecnica con l'indirizzo terapeutico ritenuto più opportuno, unitamente all'indicazione degli obiettivi raggiungibili o la descrizione dell'esame come parte integrante dello stesso.

Art. 56 Metodologie e tecnologie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative scientificamente approvate

L'Ortottista, nell'interesse della persona assistita, utilizza metodologie e tecnologie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente approvate da organizzazioni governative, società scientifiche accreditate e associazioni tecnico-scientifiche di riferimento e si attiene a dati scientifici verificati e alle evidenze metodologicamente fondate, in accordo con i principi della medicina basata sulle evidenze.

L'Ortottista, quando ritiene di aver elaborato una propria procedura terapeutica, ha il dovere di verificarne la validità scientifica condividendo i risultati con la comunità professionale affinché possa validarla.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

L'Ortottista non adotta trattamenti e presidi diagnostici non adeguatamente sperimentati e non supportati da idonea documentazione clinico-scientifica.

Art. 58 Sperimentazioni con gli animali

L'Ortottista impronta la sperimentazione con gli animali a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza nell'interesse della persona o della comunità, adottando metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza non indispensabile, dopo aver ottenuto il preventivo assenso da parte del competente comitato etico.

Art. 59 Equo compenso

L'Ortottista che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

L'Ortottista è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

L'Ortottista può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 60 Rifiuto di prestazioni professionali

L'Ortottista rifiuta di effettuare prestazioni e atti contrari alla legge, alle linee guida, alle buone pratiche ovvero al presente Codice deontologico.

Art. 61 Attività commerciali e dispositivi

L'Ortottista agisce in assenza di condizionamenti che diano luogo a conflitti d'interesse e possano ledere il decoro e l'immagine della comunità professionale.

Art. 62 Copertura assicurativa

L'Ortottista è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

L'Ortottista, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

L'Ortottista, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Cura

Art. 63 Sicurezza delle cure

L'Ortottista opera in ambienti di lavoro sicuri, decorosi, adeguatamente attrezzati e idonei alle valutazioni e prestazioni che deve svolgere, garantendo la riservatezza della persona.

L'Ortottista verifica la rispondenza della strumentazione alla normativa applicabile anche in merito all'utilizzo, alla manutenzione e al controllo periodico.

Art. 64 Continuità delle cure

L'Ortottista, nel caso in cui la persona assistita decida di proseguire il percorso diagnostico, abilitativo o riabilitativo con altro professionista, è tenuto a fornire tutte le informazioni utili ad assicurare la continuità delle cure.

L'Ortottista che sostituisce nell'attività professionale un collega, al termine della supplenza è tenuto a fornirgli le informazioni utili ai fini del prosieguo delle prestazioni in favore della persona assistita.

Art. 65 Pianificazione condivisa delle cure

L'Ortottista, all'interno dell'équipe multidisciplinare, partecipa alla pianificazione condivisa delle cure negli ambiti di propria competenza.

Art. 66 Donazione organi, sangue e tessuti

L'Ortottista riconosce il valore della donazione di organi e tessuti quale atto gratuito di solidarietà.

Art. 67 Ostinazione diagnostico-terapeutica

L'Ortottista si astiene da ogni ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità di vita della persona assistita.

Art. 68 Eccesso di prestazioni professionali

L'Ortottista richiede alla struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del proprio impegno professionale non incidano negativamente sulla qualità ed equità delle prestazioni.

L'Ortottista non assume impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità dell'operato professionale.

Medicina di genere

Art. 69 Medicina di genere

L'Ortottista valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere).

L'Ortottista rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Documentazione

Art. 70 Certificazione

L'Ortottista, per quanto di competenza, rilascia direttamente alla persona assistita, ove richiesto, attestazione contenente dati clinici della persona stessa, direttamente constatati e relative valutazioni che con titolarità sottoscrive.

Art. 71 Documentazione sanitaria

Per l'Ortottista la documentazione sanitaria ortottica è lo strumento che garantisce la presa in carico della persona assistita e la certificazione dell'intervento professionale in ogni suo aspetto e fase cronologica e, in regime di ricovero, fa parte integrante della cartella clinica.

L'Ortottista, ove richiesto, mette la documentazione sanitaria redatta e quella in proprio possesso a disposizione della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti.

L'Ortottista redige la documentazione sanitaria ortottica chiaramente, con puntualità, diligenza, coerenza e completezza; riporta, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla situazione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche da lui poste in essere.

Art. 72 Fascicolo sanitario elettronico

L'Ortottista partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

Formazione continua ed educazione alla salute visiva

Art. 73 Formazione continua

L'Ortottista, in considerazione dell'evoluzione antropologica, economico-sociale e culturale, dei progressi scientifici e dei mutamenti dei bisogni di salute dei cittadini, implementa le proprie conoscenze attraverso l'aggiornamento e la formazione continua in medicina, nel rispetto della normativa applicabile, quale esplicazione, nel contempo, di un proprio diritto e di un proprio dovere.

L'Ortottista persegue l'acquisizione quantitativa e qualitativa dei crediti formativi per l'essenziale fine di trasporre le competenze acquisite sul piano operativo, in conformità al profilo professionale e al codice deontologico, nel preminente interesse delle persone assistite.

Art. 74 Educazione alla salute visiva

L'Ortottista promuove l'alfabetizzazione sanitaria e gli stili di vita improntati alla prevenzione delle patologie oculari, delle disabilità visive, dei disordini, anomalie e disturbi visivi, perseguendo la responsabilizzazione delle persone attraverso l'educazione sanitaria delle medesime.

Rapporti professionali

Art. 75 Rapporti con gli studenti

L'Ortottista, che durante lo svolgimento della propria attività affianca gli studenti del corso di studio in ortottica e assistenza oftalmologica, facilita il loro inserimento nell'ambiente sanitario, il raggiungimento degli obiettivi formativi per l'acquisizione delle competenze professionali e la capacità di agire nel contesto organizzativo specifico.

L'Ortottista agevola lo sviluppo di identità e l'appartenenza alla professione da parte dello studente, nonché l'apprendimento dei principi e valori contenuti nel presente Codice deontologico.

Art. 76 Rapporti con l'Ordine

L'Ortottista partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Ortottista comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

L'Ortottista provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

L'Ortottista, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

L'Ortottista adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

L'Ortottista segnala all'Ordine gli atti illegali perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 77 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

L'Ortottista valorizza, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, le società scientifiche accreditate e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento anche sotto i profili della verifica delle modalità operative, della produzione scientifica, dell'aggiornamento e della diffusione di nuove conoscenze e della creazione di reti di supporto professionale.

Art. 78 Rapporti con le società industriali e commerciali

L'Ortottista non intrattiene con l'industria farmaceutica, con le imprese produttrici di strumentazioni sanitarie o operanti in tale ambito commerciale, relazioni da cui derivano impropri benefici per sé o per la comunità professionale.

Art. 79 Compatibilità con cariche extraprofessionali

L'Ortottista in nessun caso abusa della propria condizione professionale; se riveste cariche pubbliche, non può avvalersene a scopo di indebito vantaggio personale o professionale.

Sanità digitale

Art. 80 Medicina digitale

L'Ortottista è consapevole che la medicina digitale non deve sostituirsi alla relazione tra professionista sanitario e persona assistita.

L'Ortottista, quando ricorre a sistemi digitali esperti che propongono indicazioni diagnostiche e terapeutiche, è consapevole che queste devono essere sempre assoggettate al controllo e alla valutazione del professionista sanitario, che validi l'appropriatezza delle indicazioni proposte.

L'Ortottista sostiene un approccio etico nella progettazione delle tecnologie, una loro equa distribuzione territoriale e una equa accessibilità da parte delle persone aventi bisogno.

Art. 81 Telemedicina

L'Ortottista favorisce l'utilizzo delle tecnologie per finalità di salute e ne contrasta ogni uso distorto; usa la telemedicina (teleassistenza, televalutazione, telediagnostica e teleriabilitazione) garantendo appropriatezza, necessità e sicurezza degli interventi, valutando contestualmente la possibilità della persona assistita di interagire, vedere e capire.

Art. 82 Identità digitale

L'Ortottista mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Emergenza

Art. 83 Emergenza sanitaria e calamità naturali

In presenza di emergenza sanitaria e calamità naturali l'Ortottista è solidale con la comunità, mettendosi a disposizione delle autorità competenti nei modi e nei tempi indicati.

Art. 84 Emergenza digitale

L'Ortottista aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

L'Ortottista, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi competenti, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

L'Ortottista, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 85 Contenzione

L'Ortottista è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Comportamenti vietati

Art. 86 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

L'Ortottista è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

L'Ortottista non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

L'Ortottista non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

L'Ortottista segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 87 Comparaggio

L'Ortottista rifiuta ogni forma di comparaggio; in particolare, si astiene dall'agire professionale in situazioni tali da produrre impropri benefici per sé o per altri, in denaro o altra utilità, ovvero in cui accetti la promessa di un vantaggio indebito, mediante prescrizioni o altra modalità, di prodotti o servizi destinati al trattamento ortottico.

L'Ortottista rifiuta ogni forma di compenso estraneo alla prestazione professionale.

L'Ortottista non agevola iniziative che, abusando della fiducia della persona assistita, favoriscano comportamenti contrari alla deontologia professionale.

L'Ortottista segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 88 Segnalazione del conflitto di interesse

L'Ortottista, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 89 Discredito

L'Ortottista, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

L'Ortottista non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

L'Ortottista, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

Sanzioni disciplinari

Art. 90 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

L'Ortottista, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

BOZZA